

Regolamento
sulla legge per l'innovazione economica
(RLInn)
 (del 17 febbraio 2016)

IL CONSIGLIO DI STATO
 DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

vista la legge per l'innovazione economica (LInn) del 14 dicembre 2015,

decreta:

TITOLO I
Disposizioni generali

Competenze del Consiglio di Stato

Art. 1 ¹I seguenti compiti sono di competenza del Consiglio di Stato:

- a) fissare i criteri d'accesso tramite decreto esecutivo;
- b) nominare la Commissione consultiva;
- c) costituire un ente con personalità giuridica propria al quale affidare le attività di marketing territoriale;
- d) elaborare, coordinandosi con le associazioni economiche e gli istituti universitari, un programma di promozione dell'innovazione, da sottoporre al Gran Consiglio in occasione del rinnovo del credito quadro.

²Restano riservate le competenze comunali.

Competenze della Divisione dell'economia

Art. 2 I seguenti compiti sono delegati alla Divisione dell'economia:

- a) stipulare il contratto di prestazione con la società di fideiussione CF Sud;
- b) stipulare il contratto di prestazione con Switzerland Global Enterprise;
- c) stipulare contratti con associazioni economiche e istituti universitari per il raggiungimento degli obiettivi della legge nei limiti fissati dall'art. 16 cpv. 3 LInn.

Competenze dell'Ufficio per lo sviluppo economico

Art. 3 I seguenti compiti sono delegati all'Ufficio per lo sviluppo economico:

- a) definire tramite direttive le procedure e condizioni d'applicazione delle varie misure;
- b) valutare preliminarmente il rispetto dei criteri d'accesso definiti tramite decreto esecutivo;
- c) gestire il processo di valutazione delle richieste di aiuto e istruire il relativo incarto;
- d) autorizzare l'inizio anticipato degli investimenti, impregiudicata la decisione di accordare l'aiuto richiesto;
- e) stanziare tramite decisione i contributi previsti agli articoli 7, 8, 9, 10, 11 e 13 LInn;
- f) rilasciare l'autorizzazione per l'agevolazione fiscale comunale;
- g) svolgere direttamente o indirettamente attività di marketing territoriale ai sensi dell'art. 14 cpv. 1, 2 e 4 LInn stanziandone i contributi necessari;
- h) redigere un rapporto sull'utilizzo delle misure, avvalendosi se del caso di enti esterni.

**Competenze dell'Ufficio dell'amministrazione
 e del controlling**

Art. 4 I seguenti compiti sono delegati all'Ufficio dell'amministrazione e del controlling:

- a) erogare gli aiuti finanziari ai sensi della LInn;
- b) monitorare i progetti e il rispetto delle condizioni d'accesso;
- c) istruire le pratiche per la restituzione degli aiuti concessi;
- d) comminare le sanzioni previste per infrazioni all'art. 20 cpv. 1 LInn;
- e) gestire una banca dati dei progetti sostenuti;
- f) raccogliere tutti i dati necessari per il monitoraggio della LInn.

Campo di applicazione (art. 4 LInn)

Art. 5 ¹Le start-up in stadio di sviluppo iniziale possono beneficiare esclusivamente delle misure previste all'art. 13 LInn.

²Progetti di autoimprenditorialità non rientrano nel campo di applicazione della LInn.

Aziende beneficiarie (art. 5 LInn)

Art. 6 ¹Le aziende del terziario avanzato devono soddisfare cumulativamente almeno le seguenti caratteristiche:

- a) operano in settori ad alto valore aggiunto;
- b) impiegano in prevalenza manodopera altamente qualificata;
- c) svolgono attività nell'ambito della ricerca e dello sviluppo;
- d) realizzano una parte preponderante del fatturato al di fuori del Cantone.

²Il capofila del consorzio di cui all'art. 5 cpv. 3 LInn deve garantire che l'implementazione del progetto e gli investimenti relativi siano realizzati nel Cantone.

Criteri di ammissibilità (art. 6 LInn)

Art. 7 ¹I progetti vengono valutati in tre fasi:

- a) verifica preliminare del rispetto dei criteri d'accesso determinati nel decreto esecutivo del Consiglio di Stato;
- b) valutazione del grado innovativo e della sostenibilità economica del progetto;
- c) analisi delle ricadute a livello territoriale.

²Le misure previste all'art. 7 cpv. 1 lett. a) LInn, limitatamente a progetti di start-up, come pure agli art. 7 cpv. 1 lett. c) e 9 LInn, sono valutate con procedura agevolata che comprende:

- a) verifica preliminare del rispetto dei criteri d'accesso determinati nel decreto esecutivo del Consiglio di Stato;
- b) verifica della conformità della richiesta.¹

³Le ricadute a livello territoriale sono valutate in base ai seguenti aspetti:

- a) struttura del personale;
- b) gettito fiscale;
- c) responsabilità sociale;
- d) reti di collaborazione;
- e) localizzazione geografica, con particolare attenzione alle regioni periferiche.

⁴Gli aiuti concessi non devono creare distorsioni di mercato o condizioni di concorrenza sleale.

TITOLO II
Misure dirette

Investimenti immateriali (art. 7 LInn)

Art. 8 ¹Possono beneficiare degli incentivi previsti all'art. 7 LInn aziende con reparti che svolgono attività di ricerca e sviluppo.

²I costi interni di ricerca e sviluppo vanno contabilizzati in maniera separata.

³I costi di riqualifica del personale ai sensi dell'art. 7 cpv. 1 lett. d LInn vengono considerati unicamente se sono correlati ad altri investimenti in ricerca e sviluppo ai sensi dell'art. 7 cpv. 1 lett. a, b o c LInn.

⁴I contributi di cui all'art. 7 cpv. 1 lett. a e c LInn possono essere di natura forfettaria.

⁵I contributi di cui all'art. 7 cpv. 1 lett. c LInn possono essere erogati alla firma di un contratto di ricerca e vengono giustificati a conclusione del progetto.

Investimenti materiali (art. 8 LInn)

Art. 9 ¹Sono investimenti materiali quelli attivati a bilancio e ammortizzati in più anni, ad esclusione di quelli immobiliari.

²Sono computabili esclusivamente gli investimenti realizzati nel Cantone.

³Il contributo non può essere erogato prima di aver sostenuto i costi degli investimenti.

Internazionalizzazione (art. 9 LInn)

Art. 10 ¹I contributi di cui all'art. 9 LInn soggiacciono alla verifica dei criteri d'accesso fissati dal Consiglio di Stato tramite decreto esecutivo.

²I contributi di cui all'art. 9 LInn possono essere di natura forfettaria.

³I contributi possono essere concessi anche ad associazioni di categoria o consorzi di aziende con almeno 5 partecipanti.

Agevolazioni fiscali cantonali (art. 11 LInn)

Art. 11 ¹Sono considerate nuove:

- a) le aziende che, al momento della richiesta d'agevolazione, sono iscritte da meno di un anno nel registro dei contribuenti del Cantone;

¹ Cpv. modificato dal R 11.7.2017; in vigore dal 14.7.2017 - BU 2017, 212.

- b) le aziende che operano un cambiamento essenziale dell'attività, in particolare se, entro un massimo di 3 anni, effettuano dei sostanziali cambiamenti nella composizione della cifra d'affari, dei costi di gestione e nelle qualifiche del personale.
- ²L'importo esentato sarà computato sulle imposte dell'azienda entro la fine del periodo agevolato, pena la decadenza della parte di agevolazione non usufruita.
- ³Il limite massimo d'importo esentato non può superare un milione di franchi per tutta la durata del periodo esentato.
- ⁴L'azienda è tenuta a restituire il totale dell'importo esentato qualora dovesse abbandonare il territorio cantonale entro 5 anni dal termine dell'agevolazione.
- ⁵Le aziende che beneficiano dell'agevolazione fiscale sono soggette alla procedura di tassazione secondo la legge tributaria.
- ⁶L'agevolazione fiscale può essere concessa solo previo preavviso favorevole della Divisione delle contribuzioni e della Divisione delle risorse.
- ⁷Nella concessione dell'agevolazione fiscale sono da considerare gli effetti sulla perequazione finanziaria intercantonale.

Agevolazioni fiscali comunali (art. 11 LInn)

- Art. 12** ¹La richiesta di agevolazione comunale soggiace alle procedure che regolano la concessione di un'agevolazione cantonale.
- ²L'Ufficio per lo sviluppo economico richiede il preavviso della Sezione degli enti locali, per verificare l'incidenza della misura sulle finanze comunali e sul fondo di compensazione.

TITOLO III Misure indirette

Premi (art. 13 LInn)

- Art. 13** L'Ufficio per lo sviluppo economico può accordare, tramite partner terzi accreditati, un importo annuo dedicato alla concessione di premi a favore di iniziative imprenditoriali innovative.

TITOLO IV Competenze finanziarie e norme procedurali

Procedura e condizioni per le richieste di aiuto (art. 17 LInn)

- Art. 14** ¹Per ogni misura, le procedure sono definite tramite direttive.
- ²La richiesta di aiuto viene presentata prima di procedere alla realizzazione degli investimenti.
- ³Possono essere considerati computabili i costi interni di ricerca e sviluppo ai sensi dell'art. 7 cpv. 1 lett. b LInn sostenuti fino ad un massimo di 1 anno prima dell'inoltro della richiesta.
- ⁴L'inizio anticipato degli investimenti deve essere preventivamente autorizzato, impregiudicata la decisione di accordare l'aiuto richiesto.
- ⁵Ogni modifica di un progetto approvato deve essere tempestivamente comunicata all'Ufficio per lo sviluppo economico, il quale richiede un preavviso alla Commissione consultiva, riservati mutamenti di dettaglio.
- ⁶Modifiche sostanziali del progetto comportano una nuova decisione.
- ⁷La durata massima per terminare un investimento è di 3 anni a partire dalla data di concessione dell'aiuto. Di regola non sono accordate proroghe al termine fissato.
- ⁸L'Ufficio per lo sviluppo economico, nella valutazione dell'incanto, può avvalersi del supporto di enti esterni.

Commissione consultiva (art. 18 LInn)

- Art. 15** ¹La Commissione consultiva per l'innovazione economica ha i seguenti compiti:
- a) valutazione del grado d'innovazione di un progetto;
 - b) ponderazione dell'aiuto in base alle ricadute sul territorio;
 - c) approvazione di modifiche rilevanti di progetti già approvati;
 - d) approvazione di proroghe per terminare gli investimenti.
- ²La Commissione consultiva esamina e preavvisa le direttive d'applicazione della LInn.
- ³La Commissione consultiva è composta al massimo da 11 membri ed è presieduta dal direttore della Divisione dell'economia.

Norme particolari (art. 19 LInn)

- Art. 16** ¹L'azienda è tenuta a notificare tramite autocertificazione il rispetto dei criteri di ammissibilità definiti nel decreto esecutivo sia al momento della richiesta che annualmente per un periodo di 10 anni dalla decisione di aiuto.

²L'Ufficio dell'amministrazione e del controlling procede a campione a una verifica del rispetto dei criteri.

TITOLO V
Disposizioni finali

Abrogazione (art. 22 LInn)

Art. 17 Il regolamento di applicazione della legge per l'innovazione economica del 28 gennaio 1998 è abrogato.

Entrata in vigore (art. 23 LInn)

Art. 18 Questo regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi ed entra in vigore immediatamente,² in concomitanza all'entrata in vigore della legge per l'innovazione economica (LInn) del 14 dicembre 2015.

Pubblicato nel BU **2016**, 85.

² Entrata in vigore: 5 febbraio 2016 - BU 2016, 85.